

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 agosto 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 novembre 1998, n. 33.

Regolamento di esecuzione recante la disciplina di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 34.

Modifiche del regolamento per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali ... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 35.

Modifiche del regolamento di esecuzione, concernente le attività artigiane, per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano, rispettivamente di specializzazione professionale Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli enti dipendenti dalla Regione Pag. 4

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 2.

Integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli enti dipendenti dalla Regione) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1999, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 «Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1999, n. 4.

Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001 .. Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1999, n. 1.

Norme per lo scavo straordinario dei canali lagunari classificati navigabili Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1999, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 2.

Proroga di alcune disposizioni della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 concernente «Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale» Pag. 6

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1998, n. 134.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 35 del 29 luglio 1986 «Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 135.

Interventi per attività di carattere linguistico a favore di giovani italo-canadesi ed abruzzesi da tenersi nella Regione Abruzzo Pag. 7

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 136.

Piano sangue e plasma regionale 1999-2001 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 137.

Contributo per la realizzazione del 7° Almanacco del calcio d'Abruzzo edizione 1998-1999 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 138.

Interventi a sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole Pag. 9

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 139.

Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto Pag. 13

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1998, n. 140.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 96 dell'8 maggio 1995 «Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1998, n. 141.

Modifica al provvedimento legislativo approvato il 20 ottobre 1998, avente per oggetto: Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 96 dell'8 maggio 1995 «Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale». Pag. 15

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 142.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, così come modificata con leggi regionali numeri 37/1982 e 91/1987 concernente la costituzione di un Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza. Pag. 15

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 6.

Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 7.

Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sanifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 8.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 «Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e dalle amministrazioni centrali» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 9.

Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria Pag. 24

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 10.

Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza Pag. 25

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 36.

Politiche attive sul costo del lavoro Pag. 27

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 37.

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio Pag. 29

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1998, n. 38.

Rinvio della tornata di elezioni amministrative della primavera 1999 Pag. 29

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1999, n. 6.

Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998 Pag. 30

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 novembre 1998, n. 33.

Regolamento di esecuzione recante la disciplina di semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio.

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 26 gennaio 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4807 del 19 ottobre 1998;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Gli interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio di seguito elencati sono autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata di cui all'art. 8, comma 1-bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, direttamente dal sindaco territorialmente competente anche ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21:

a) la costruzione di strade di lunghezza fino a 500 m, qualora non vengano sigillate, o la loro larghezza complessiva non superi i 2,5 m, o non si renda necessaria la realizzazione di muri o ponti o la pendenza del terreno non superi il 60%; per la costruzione di allacciamenti di malghe e bosco deve essere richiesto un parere non vincolante da parte dell'autorità forestale;

b) movimenti di terra per la posa in opera di condutture d'acqua per scopo potabile o di irrigazione o per l'allacciamento alla rete fognaria centralizzata pubblica con condotte di diametro fino a 200 mm, qualora il richiedente possieda la concessione per la derivazione d'acqua;

c) movimenti di terra per l'interramento di tubazioni per infrastrutture di diametro fino a 200 mm;

d) deposito di materiale di scavo fino a 500 m³ su una superficie massima fino a 1.000 m², qualora esso non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno;

e) estrazione di materiale fino a 200 m³ su una superficie massima fino a 500 m², qualora essa non comporti un cambio della destinazione d'uso del terreno;

f) spianamenti di aree agricole coltivate a quote inferiori a 1600 m sul livello del mare, qualora la superficie non sia complessivamente superiore a 2.500 m² o la pendenza media non sia superiore al 40%, oppure non sia previsto un livellamento superiore a 1 m.

2. Tutti i progetti presentati entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal sindaco che presentino delle connessioni causali ed ambientali con progetti approvati e superino complessivamente i limiti sopra stabiliti non possono venire sottoposti a questa procedura di autorizzazione semplificata.

Art. 2.

Documentazione

1. Dalla richiesta d'autorizzazione relativa agli interventi di cui all'art. 1, che deve essere corredata da un estratto della mappa catastale, devono risultare in modo chiaro la localizzazione e i dati tecnici dell'intervento progettato.

2. I provvedimenti di autorizzazione o di diniego con la relativa documentazione devono essere trasmessi per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente se la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale.

3. Qualora gli interventi vengano eseguiti all'interno di parchi naturali o in zone individuate nei piani paesaggistici sovramunicipali, la decisione adottata con la relativa documentazione deve essere trasmessa per conoscenza all'ispettorato forestale territorialmente competente nonché alla Ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 novembre 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1999
Registro n. 1, foglio n. 1

99R0313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 34.

Modifiche del regolamento per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 9 dicembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4998 del 2 novembre 1998;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 2 del regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 23-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, è così sostituito:

«Art. 2 (*Spese ammesse*). — 1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie:

a) i costi fissi di retribuzione derivanti dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono:

1) in aspettativa obbligatoria per maternità;

2) in aspettativa facoltativa per maternità;

3) in aspettativa con prole ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23;

b) i costi relativi alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto, limitatamente agli enti ed istituzioni pubbliche assistenziali».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1997, n. 38, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 3-bis:

«Art. 3-bis (*Avanzi d'amministrazione*). — 1. L'eventuale avanzo sul fondo perequativo viene trasferito a cura degli enti e delle associazioni sull'apposito capitolo di bilancio dell'anno finanziario successivo, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a).

2. Nel calcolo dei finanziamenti per l'anno successivo, dovuti dalla Provincia e dagli enti gestori si tiene debitamente conto di tale avanzo che viene detratto dall'importo del finanziamento da erogare».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 novembre 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 30

99R0050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 35.

Modifiche del regolamento di esecuzione, concernente le attività artigiane, per le quali è data la facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano, rispettivamente di specializzazione professionale.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 50 del 1° dicembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4898 del 26 ottobre 1998;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'elenco n. 1 di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, e successive modifiche, il sottoelenco relativo alle attività di lavorazione del metallo è così sostituito:

«Metallo;

Elettronici impiantisti, armaioli, meccanici per macchine d'ufficio, elettricisti, elettromeccanici, meccanici per cicli e motocicli, installatori di impianti termo-sanitari, frigoristi, carrozzieri, elettricisti d'auto, meccanici d'auto, congegnatori meccanici, tecnici radio e tv, magnani, fabbri, lattonieri e ramaii, attrezzisti».

2. La denominazione tedesca «Trochrenreiniger» di cui all'elenco n. 2 del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, è sostituita dalla denominazione «Textilreiniger».

3. La denominazione italiana «pulitori a secco» di cui all'elenco n. 2 del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, è sostituita dalla denominazione «pulitori di tessuti».

4. L'attività di «pulitori di tessuti», in tedesco «Textilreiniger», è cancellata dall'elenco n. 2 di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, ed è inserita nell'elenco n. 1 di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto, tra le attività di abbigliamento, tessili e cuoio.

5. Nell'elenco n. 1 di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, il sottoelenco relativo alle attività della lavorazione dell'abbigliamento, tessili e cuoio, è così sostituito:

«Abbigliamento, tessili e cuoio;

Sarti per signora, ricamatrici in cuoio, conciatori, sarti da uomo, pellicciai, sellai, calzolari, magliai, tappezzeri - arredatori tessili, pulitori di tessuti, tessitori».

Art. 2.

Il decreto del Presidente della giunta provinciale del 10 marzo 1998, n. 7 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 novembre 1998

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998
Registro n. 1, foglio n. 29

99R0051

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1999, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli enti dipendenti dalla Regione.

(Pubblicata nel *suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 3 del 21 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 79 dello statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 28 febbraio 1999, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, contenuti nel disegno di legge n. 479 recante «Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001» approvato dalla giunta regionale in data 23 novembre 1998, stampato in data 27 novembre 1998 e presentato al Consiglio regionale in data 30 novembre 1998 e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti iscritti ai capitoli inseriti nell'elenco allegato A alla presente legge.

Art. 2.

Esercizio provvisorio degli enti dipendenti

1. Gli enti dipendenti dalla Regione, il cui bilancio deve essere adottato con la legge di approvazione del bilancio regionale, sono autorizzati, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 55/1981 ed in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394), ad

esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di approvazione e non oltre il 31 marzo 1999, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999, limitatamente ad un dodicesimo per mese per le spese che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità, con riferimento agli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

Art. 3.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 gennaio 1999

GHIGO

99R0264

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 2.

Integrazione alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli enti dipendenti dalla Regione).

(Pubblicata nel suppl. al *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 6 del 12 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 per la Regione e per gli enti dipendenti dalla Regione), è aggiunto l'art. 1-bis:

«Art. 1-bis. — 1. In deroga a quanto previsto all'art. 1 l'importo iscritto al capitolo 14.600 del disegno di legge n. 479 (Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001) può essere autorizzato nei limiti di lire un miliardo».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 11 febbraio 1999

GHIGO

99R0298

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1999, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 «Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 10 del 10 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di trasferimento delle competenze statali».

Art. 2.

1. All'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 41/1998 le parole: «entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1999».

Art. 3.

1. All'art. 16, comma 1, della legge regionale n. 41/1998 sono abrogate le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1999».

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° marzo 1999

GHIGO

99R0357

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1999, n. 4.**Bilancio di previsione 1999 e pluriennale 1999-2001.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 1999)

(Omissis).

99R0358

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1999, n. 1.****Norme per lo scavo straordinario dei canali lagunari classificati navigabili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 7 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, a favore del fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, limitatamente all'importo di lire 2.900 milioni, è destinata alla realizzazione di interventi urgenti di dragaggio dei canali lagunari, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e l'accesso ai porti ed ai cantieri navali del comprensorio lagunare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 4 gennaio 1999

ANTONIONE

99R0248

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1999, n. 1.****Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1997.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 17 dell'8 febbraio 1999)

(Omissis).

99R0342

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1999, n. 2.**Proroga di alcune disposizioni della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 concernente «Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 46 del 12 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2, recante «Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale», i processi selettivi banditi ai sensi dell'art. 3 della medesima legge sono validi anche qualora le rispettive graduatorie vengano approvate dopo il 31 dicembre 1998.

2. In relazione a quanto dispone il comma 1, continua ad applicarsi il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 sino alla approvazione delle graduatorie di cui al comma 1, fatte salve eventuali diverse discipline contrattuali.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 aprile 1999

VASCO ERRANI

99R0388

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1998, n. 134.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 35 del 29 luglio 1986 «Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 4 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale n. 35/1986, al comma 2 viene aggiunto «qualora sia stato elaborato» ed i commi 3 e 4 sono così sostituiti:

«In sede di prima applicazione, i tratturi considerati nel presente articolo sono i tratti di essi ricadenti nelle zone A e B dei Piani Paesistici regionali.

La giunta regionale può aggiornare l'elenco dei tratturi di cui al primo comma, sentiti la Soprintendenza archeologica per l'Abruzzo, la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, le OO.PP.AA. rappresentate nel CREL, il rappresentante dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCHEM.

Ciascun soggetto esprime il parere entro venti giorni dalla richiesta, e decorso tale termine il parere si intende reso positivamente».

All'art. 5 della legge regionale n. 35/1986 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

«Il prezzo di vendita praticato dai comuni è calcolato considerando il terreno ceduto come pascolo ed applicando all'attualità il valore dei prezzi agricoli medi vigenti.

Le aree tratturali sulle quali sono state realizzate opere pubbliche sono trasferite al patrimonio dei comuni o delle province secondo le relative competenze».

L'art. 6 della legge regionale n. 35/1986 è abrogato.

All'art. 7 della legge regionale n. 35/1986, il secondo comma è così sostituito:

«I fondi di cui al comma precedente possono essere alienati con delibera della giunta regionale o dati in concessione precaria secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale stessa, sentiti i pareri del comune interessato, della Soprintendenza ai beni archeologici per l'Abruzzo, della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali. Si prescinde dal parere qualora l'ente non lo renda entro venti giorni dalla richiesta».

Al quarto comma, dopo il termine «esproprio» è aggiunto «secondo il regime delle zone agricole».

All'art. 7 della legge regionale n. 35/1986, all'inizio del terzo comma, è aggiunto: «In caso di richieste concorrenti».

All'art. 8 della legge regionale n. 35/1986, al quinto comma l'espressione:

«cooperative giovanili costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285» è sostituita dalla seguente: «Cooperative o altre forme di società agricole», con preferenza per quelle costituite a maggioranza di giovani sotto i quaranta anni.

Al primo comma, sostituire le parole «d'intesa con» con «e».

All'art. 12 della legge regionale n. 35/1986, il primo comma è abrogato.

Art. 2.

I termini indicati dagli articoli 5 e 7 e riferiti all'entrata in vigore della legge regionale n. 35/1986, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 novembre 1998

FALCONIO

99R0212

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 135.

Interventi per attività di carattere linguistico a favore di giovani italo-canadesi ed abruzzesi da tenersi nella Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 4 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo allo scopo di far conoscere agli emigrati abruzzesi di nuova generazione il culto delle proprie matrici, specificamente alla comunità italo-canadese di Toronto, promuove interventi per attività iterative di carattere linguistico e culturale cui accedono figli di emigrati italo-canadesi e per ragazzi abruzzesi che sono volte a favorire:

a) l'apprendimento della lingua e della cultura italiana e viceversa della lingua e della cultura inglese e canadese;

b) la comprensione e lo scambio di esperienze, di idee e di conoscenze fra i giovani abruzzesi e i coetanei italo-canadesi;

c) la diffusione e la promozione delle tradizioni popolari, rituali, liturgiche e storiche abruzzesi;

d) la riviscenza del culto di comuni matrici etniche e culturali e lo stimolo alla riscoperta delle origini e dell'orgoglio di appartenenza.

Art. 2.

1. La Regione Abruzzo individua nel Centro scuola e cultura italiana-Columbus Center di Toronto - Ontario (Canada) il soggetto beneficiario della presente legge che integra con appropriato sostegno finanziario, attribuendone palese riconoscimento, i costi didattici, organizzativi e gestionali dei corsi estivi da tenersi in Abruzzo.

Art. 3.

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, l'ente comunitario senza scopo di lucro Centro scuola e cultura italiana - Columbus Center di Toronto presenta, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, formale richiesta di contributo alla Presidenza della giunta regionale.

2. All'istanza deve unirsi:

- a) il programma dettagliato dell'attività;
- b) il preventivo di spesa;
- c) la dichiarazione di non essere beneficiari di ulteriore sovvenzione da altri servizi della Regione per la stessa attività, sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Il contributo annuale della Regione viene erogato, per il 70%, all'atto della ammissione della domanda e, per il rimanente 30%, all'atto della presentazione della relazione finale di fine stage da parte del legale rappresentante. La giunta regionale, su proposta del Presidente, delibera la erogazione a saldo del contributo a favore del «Centro», dietro presentazione di dettagliata relazione sull'attività svolta e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Per l'anno 1998 il contributo di cui all'art. 3 potrà essere richiesto entro novanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo della presente legge.

Art. 5.

1. Le spese ammesse a contribuzione sono:

- a) spese di viaggio, collaborazione linguistica e didattica, produzione di materiale inerente al programma di soggiorno;
- b) spese di vitto ed alloggio, per l'organizzazione di incontri e seminari, di attività informative, corsi di approfondimento socio-culturale, nonché per le spese di assicurazione in favore dei giovani e degli accompagnatori appartenenti alla comunità italo-canadese di Toronto che vengono in Abruzzo.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 40.000.000, si provvede mediante riduzione per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto sul capitolo 11418.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

cap. 11418 denominato «Spese connesse con l'iniziativa popolare e di enti locali riferita a referendum abrogativi o consultivi - Legge regionale 11 dicembre 1987, n. 86»: in diminuzione L. 40.000.000;

cap. 21633 di nuova istituzione ed iscrizione al sett. 2, titolo 1, ctg. 6, sez. 8 denominato: «Interventi per attività di carattere linguistico a favore di giovani italo-canadesi ed abruzzesi»: in aumento L. 40.000.000.

3. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 novembre 1998

FALCONIO

99R0213

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 136.
Piano sangue e plasma regionale 1999-2001.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 31 del 4 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È approvato il «Piano sangue e plasma regionale 1999-2001 di cui all'allegato A».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 novembre 1998

FALCONIO

99R0214

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 137.

Contributo per la realizzazione del 7° Almanacco del calcio d'Abruzzo edizione 1998-1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 4 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 9 dello statuto, concede per l'anno 1998, un contributo di L. 30.000.000 per la realizzazione del 7° Almanacco del calcio d'Abruzzo edizione 1998/1999.

Il contributo di cui al comma che precede è erogato alla testata giornalistica «Edizioni d'Abruzzo» di Chieti, e per essa al suo legale rappresentante.

La testata giornalistica «Edizioni d'Abruzzo» provvederà a distribuire gratuitamente almeno 10.000 copie dell'almanacco.

Art. 2.

Alla concessione, liquidazione ed erogazione del contributo di cui all'articolo che precede, provvede il Settore sport, turismo e tempo libero con apposita ordinanza dirigenziale ricorrendo i presupposti di cui alla legge regionale n. 34/1996, previa presentazione di un preventivo delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto.

Entro trenta giorni dalla data di completamento del progetto stesso, la testata giornalistica «Edizioni d'Abruzzo» di Chieti, deve presentare una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la dimostrazione dell'utilizzo del contributo regionale per le finalità previste nella presente legge, opportunamente certificate ai sensi della legge regionale n. 22/1986.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il solo esercizio 1998 in L. 30.000.000, si provvede mediante riduzione, per competenza e cassa, dello stanziamento del cap. 91623.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario è istituito ed iscritto il cap. 91632 con uno stanziamento di competenza e cassa di L. 30.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 novembre 1998

FALCONIO

99R0215

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 138.

Interventi a sostegno dell'editoria abruzzese e provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 4 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e interventi

La Regione, al fine di promuovere l'informazione su aspetti peculiari della storia, della letteratura, dell'arte, delle tradizioni popolari, della natura e dell'ambiente fisico e socio-economico dell'Abruzzo, nonché al fine di concorrere allo sviluppo dell'editoria locale, partecipa alle spese concernenti:

la realizzazione da parte di case editrici abruzzesi di progetti editoriali mirati, riferiti ai suddetti aspetti, espressivi dell'identità culturale, sociale, economica, naturalistica e ambientale dell'Abruzzo, o a qualsiasi altra tematica, non regionale, di ricerca e di informazione;

la presentazione della produzione editoriale abruzzese — o di importanti pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, edite al di fuori della Regione — in rassegne nazionali e internazionali di promozione settoriale;

la realizzazione di mostre-mercato regionali dell'editoria abruzzese;

il potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, della dotazione di pubblicazioni, — compresa la stampa periodica e la produzione multimediale su CD-Rom, — riguardanti l'Abruzzo o edite in Abruzzo.

L'azione di sostegno finanziario di cui al presente titolo ha cadenza annuale ed è attuata con interventi diretti della Regione, in conformità delle direttive generali del Piano dei beni, delle attività e dei servizi culturali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le case editrici in possesso dei seguenti requisiti:

sede nel territorio regionale;

iscrizione alla camera di commercio di una delle province abruzzesi;

iscrizione all'Elenco regionale delle case editrici di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

Comitato per la proposta degli interventi

La proposta annuale relativa agli interventi diretti della Regione in favore dell'editoria abruzzese, è elaborata dal Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali di cui al titolo II della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56.

Per l'espletamento dei compiti connessi all'attuazione del presente titolo, il comitato suddetto si coordina con il servizio della soprintendenza ai beni librari, e si riunisce nella sede del medesimo servizio non meno di due e non più di quattro volte l'anno; le funzioni di segreteria del comitato sono esercitate da un dipendente della medesima soprintendenza di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano, per il funzionamento del predetto comitato, le norme di cui all'art. 9 della richiamata legge regionale n. 56/1993, e del nuovo regolamento di esecuzione della legge stessa di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 23/6 del 27 febbraio 1996.

Art. 4.

Programma annuale degli interventi

La proposta del programma annuale degli interventi per l'editoria abruzzese è elaborata dal comitato di cui al precedente articolo, con una articolazione in sezioni, riguardanti:

prima sezione: gli aiuti finanziari ai progetti editoriali;

seconda sezione: la partecipazione, con spesa a totale carico del bilancio regionale, a rassegne editoriali di livello nazionale e internazionale;

terza sezione: la realizzazione di mostre-mercato dell'editoria abruzzese a livello regionale;

quarta sezione: il potenziamento della dotazione di risorse librarie e documentarie di biblioteche e istituzioni culturali della regione, riguardante opere, anche periodiche, di argomento abruzzese e/o edito in Abruzzo, su supporto cartaceo o in formato elettronico.

La ripartizione dell'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili in ciascun esercizio finanziario, per il sostegno dell'editoria abruzzese, tra le sopraindicate sezioni del programma degli interventi, è effettuata, di norma, secondo le seguenti quote percentuali:

il 50% alla prima sezione;

il 15% alla seconda sezione;

il 15% alla terza sezione;

il 20% alla quarta sezione.

Le quote percentuali destinate alla seconda sezione e alla terza sezione possono essere modificate nell'ambito della quota complessiva del 30% destinata alla commercializzazione del prodotto editoriale.

Il comitato di cui all'art. 3 della presente legge può anche proporre una riduzione della quota percentuale destinata alla quarta sezione per incrementare le risorse destinate alla prima sezione.

Il programma annuale degli interventi per l'editoria deve contenere le seguenti indicazioni:

per la prima sezione: i progetti editoriali ammessi ai benefici di legge e la misura dell'incentivo finanziario in favore dei rispettivi soggetti proponenti;

per la seconda sezione: la somma, a carico del bilancio regionale, da destinare alla partecipazione della Regione Abruzzo a rassegne editoriali di livello nazionale e internazionale, con proprio stand, riservato a editori abruzzesi quali espositori ospiti;

per la terza sezione: sedi e periodi di svolgimento delle mostre-mercato regionali dell'editoria abruzzese; misura del sostegno finanziario della Regione per la loro realizzazione curata dalle associazioni delle case editrici proponenti;

per la quarta sezione: titoli, e relativo numero di copie, di libri o prodotti multimediali su CD-Rom, — di argomento abruzzese o editi in Abruzzo — da acquistare; riviste periodiche edito in Abruzzo, e relativo numero di abbonamenti da sottoscrivere per ciascuna di esse; biblioteche e istituzioni culturali della Regione cui sono destinate le pubblicazioni suddette per l'incremento della loro dotazione di opere di argomento abruzzese o edito in Abruzzo; entità della spesa, a totale carico del bilancio regionale, comprensiva della spedizione delle pubblicazioni al domicilio dei soggetti destinatari a cura delle case editrici interessate.

Il programma annuale, adottato dalla giunta regionale, relativo ai suddetti interventi per l'editoria abruzzese, — articolato nelle sue sezioni — è approvato dal consiglio regionale.

Art. 5.

Sostegno di progetti editoriali

Gli investimenti finanziari della Regione in progetti editoriali, che formano oggetto della prima sezione del programma annuale degli interventi di sostegno dell'editoria abruzzese, sono riservati alle iniziative di case editrici iscritte all'elenco regionale specifico, di cui al successivo art. 9.

Le case editrici, iscritte al suddetto elenco, che intendono realizzare progetti editoriali, possono inoltrare alla giunta regionale - Servizio della soprintendenza ai beni librari, entro il 15 febbraio di ogni anno, una richiesta di partecipazione della Regione Abruzzo alla relativa spesa.

La domanda deve essere corredata, per ciascun progetto editoriale:

di una relazione illustrativa del progetto stesso;

del relativo piano analitico dei costi;

di certificato di iscrizione al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante anche l'inesistenza di procedure concorsuali.

I progetti editoriali possono riguardare anche prodotti in formato elettronico, su supporto CD-Rom, o realizzato per la distribuzione su reti telematiche nazionali e internazionali.

Gli uffici della suddetta soprintendenza, procedono alla verifica preliminare della regolarità formale delle singole istanze, predisponendo per ciascuna di esse una relazione istruttoria.

Il comitato di cui all'art. 3 della presente legge procede alla valutazione di ammissibilità a finanziamento dei progetti editoriali presentati, secondo i criteri e i parametri stabiliti dal regolamento di attuazione del titolo I della presente legge, da emanarsi entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, e formula la proposta relativa alla prima sezione del programma annuale degli interventi di sostegno dell'Editoria abruzzese, nella quale vengono elencati i progetti ammessi, e viene indicata per ciascuno di essi, la misura del sostegno finanziario della Regione da concedere, nel limite massimo del 50% del costo esposto nel rispettivo preventivo di spesa.

A seguito dell'approvazione da parte del consiglio regionale del suddetto programma annuale comprensivo della sua prima sezione, la somma concessa, relativa all'investimento regionale, è liquidata, ai soggetti che realizzano i progetti editoriali, con ordinanza del dirigente del competente servizio, dietro presentazione, a dimostrazione della spesa sostenuta, di documentazione idonea, riferita anche all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di certificazione di regolarità contabile per i soggetti beneficiari di contributi regionali.

Qualora venga documentata una minore spesa occorsa rispetto a quella ammessa nel provvedimento concessivo, il contributo concesso è proporzionalmente ridotto in sede di ordinanza di liquidazione di cui al precedente comma; e, in caso di realizzazione dell'iniziativa, parziale o sostanzialmente difforme da quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati all'istanza, la giunta regionale procede al recupero parziale o alla revoca del contributo concesso.

I soggetti ai quali è concessa la partecipazione regionale alle spese per l'attuazione di progetti editoriali di cui al presente articolo, possono beneficiare anche degli interventi della Sezione speciale della F.I.R.A. - Finanziaria regionale Abruzzese S.p.a., in applicazione degli articoli 21 e 22 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56, nonché degli articoli 10, 11, 12 e 13 della delibera del consiglio regionale n. 23/6 del 27 febbraio 1996 concernente «Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 - Nuove norme in materia di promozione culturale».

Le case editrici che realizzano progetti editoriali con il sostegno finanziario della Regione sono tenute a depositare, ad edizione avvenuta, una copia della pubblicazione presso le biblioteche del Servizio della soprintendenza ai beni librari e del consiglio regionale.

Art. 6.

Partecipazione della Regione a rassegne editoriali, nazionali e internazionali

Il comitato di cui all'art. 3 della presente legge, elabora la proposta riguardante la partecipazione della Regione Abruzzo, con propria struttura espositiva, a manifestazioni particolarmente significative nell'ambito della promozione settoriale, a livello nazionale o internazionale, quantificando l'entità globale della spesa a carico del bilancio regionale.

La suddetta proposta, adottata dalla giunta regionale, è approvata dal Consiglio regionale, nell'ambito del programma annuale degli interventi di sostegno dell'editoria abruzzese, quale seconda sezione del programma stesso.

Art. 7.

Mostre-mercato regionali dell'editoria abruzzese

Entro il 15 febbraio di ogni anno, associazioni di editori abruzzesi qualora intendano realizzare, nell'anno, mostre-mercato, a livello regionale, dell'editoria abruzzese, inoltrano alla giunta regionale, Servizio della soprintendenza ai beni librari, specifica richiesta di sostegno finanziario, corredata delle indicazioni relative al luogo e al periodo della mostra, e del piano analitico dei costi.

Gli uffici del suddetto servizio predispongono, per il comitato di cui all'art. 3 della presente legge, una relazione istruttoria riferita a ciascuna richiesta.

Detto comitato esprime una valutazione di opportunità, e di congruità, o meno, delle corrispondenti iniziative, con le finalità della presente legge, e formula conseguentemente la proposta relativa alla terza sezione del programma annuale degli interventi di sostegno dell'editoria abruzzese, riguardante l'articolazione degli investimenti della Regione nelle mostre-mercato dell'editoria abruzzese; investimenti che non possono, comunque, eccedere il 30% del costo prospettato nella richiesta di sostegno finanziario.

La giunta regionale procede all'adozione di detta proposta, nell'ambito del programma annuale degli interventi di sostegno dell'editoria abruzzese, di cui costituisce la terza sezione, ai fini della sua approvazione da parte del consiglio regionale.

A seguito del provvedimento di approvazione, da parte del consiglio regionale, del suddetto programma annuale, comprensivo della sua terza sezione, le somme concesse con il medesimo atto, relative all'investimento della Regione in ciascuna mostra-mercato dell'editoria abruzzese, sono liquidate con ordinanza del dirigente del competente servizio, dietro presentazione, a dimostrazione della spesa occorsa, di documentazione idonea, relativa anche all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di certificazione di regolarità contabile di soggetti beneficiari di contributi regionali.

Qualora venga documentata una spesa sostenuta di importo inferiore a quella indicata nel provvedimento concessivo, la somma concessa a titolo di sostegno finanziario è proporzionalmente ridotta in sede di liquidazione effettuata con l'ordinanza di cui al precedente comma.

Art. 8.

Potenziamento presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, della dotazione di pubblicazioni riguardanti l'Abruzzo, o edite in Abruzzo.

Su proposta del comitato di cui all'art. 3 della presente legge, la giunta regionale procede all'adozione, nell'ambito del programma annuale degli interventi di sostegno dell'editoria abruzzese, della quarta sezione del programma stesso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, concernente il potenziamento, presso biblioteche e istituzioni culturali della Regione, del patrimonio di opere librarie e documentarie, relative ad argomenti abruzzesi e/o edite da case editrici abruzzesi compresi prodotti di stampa periodica, e/o in formato elettronico.

Con il provvedimento di approvazione da parte del consiglio regionale del suddetto programma annuale, sono individuate, nella quarta sezione dello stesso, le pubblicazioni da acquistare, o quelle di stampa periodica cui abbonarsi, nel rispettivo numero di copie — con le spese conseguenti —, e le biblioteche e istituzioni culturali della Regione destinatarie delle pubblicazioni stesse.

I criteri per la scelta delle pubblicazioni di cui al comma precedente, e per la loro assegnazione in dotazione a biblioteche e istituzioni culturali della Regione, sono definiti nel regolamento di esecuzione del titolo I della presente legge da emanarsi entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La distribuzione delle pubblicazioni ai soggetti assegnatari è effettuata direttamente dalle rispettive case editrici, con spesa a carico della Regione.

Art. 9.

Elenco regionale degli editori

È istituito presso la giunta regionale, Servizio della soprintendenza ai beni librari, l'elenco regionale degli editori abruzzesi. Possono essere iscritte all'elenco regionale le case editrici in possesso dei seguenti requisiti:

sede nel territorio regionale e/o iscrizione alla camera di commercio di una delle province abruzzesi, in data anteriore di almeno due anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione;

produzione durante i medesimi due anni, di almeno dieci titoli, comprensivi di libri distribuiti in librerie o edicole e/o riviste o pubblicazioni periodiche registrate in tribunali abruzzesi, e distribuite in edicole, in librerie o anche solo in abbonamento.

Non sono considerate, ai fini della valutazione della consistenza della produzione sopraindicata le edizioni librarie o periodiche di carattere pubblicitario e commerciale, o comunque con un carico pubblicitario tabellare e redazionale superiore, complessivamente, al 30% della foliazione.

Art. 10.

Divieto di cumulo

Le provvidenze di cui al titolo I della presente legge non sono cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 10 settembre 1993, n. 56, e da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie di intervento nel settore culturale.

TITOLO II

PROVVIDENZE PER UN PROGETTO CULTURALE DI INFORMAZIONE NELLE SCUOLE

Art. 11.

Finalità e interventi

La Regione promuove la diffusione di giornali, quotidiani e periodici, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa, per l'attuazione di una sperimentazione didattica intesa alla formazione di una coscienza critica nei giovani.

A tal fine, la giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere abbonamenti a testate giornalistiche, nazionali e locali, in favore degli istituti scolastici suddetti.

La sottoscrizione di abbonamenti in favore di ciascun istituto può essere effettuata nei limiti di una classe-pilota ogni cento alunni e frazione di cento, e per un massimo di quattro diverse testate giornalistiche di quotidiani e/o periodici, per ciascuna classe-pilota.

Il collegio dei docenti di ogni istituto raccogliendo le proposte dei consigli di classe, così come previsto dal successivo comma 2 dell'art. 12 indica i giornali quotidiani e periodici da diffondere nella scuola stessa.

Su progetti proposti dal collegio dei docenti ed in base alle indicazioni in essi contenute la giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni, con istituti universitari abruzzesi e/o con organi nazionali della stampa o dell'editoria, per il sostegno di iniziative rivolte all'aggiornamento sulle metodologie didattiche per l'uso del giornale in classe.

Il contributo regionale destinato all'attuazione delle iniziative suddette non può accedere il 20% della disponibilità annuale dello specifico capitolo di bilancio, di cui al successivo art. 15, relativo al progetto culturale di informazione nelle scuole; ed è riservato all'assistenza della quota di spesa afferente all'aggiornamento di docenti di istituti abruzzesi di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 12.

Modalità attuative

I presidi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado comunicano alla giunta regionale, Servizio della soprintendenza ai beni librari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, l'intendimento, espresso dal collegio dei docenti, sentito il comitato studentesco, di attivare sperimentazioni didattiche di lettura critica di stampa nazionale e locale, a carattere quotidiano e/o periodico, nelle classi-pilota appositamente prescelte nel limite numerico di cui al precedente articolo.

I consigli delle classi-pilota che attuano la sperimentazione deliberano la scelta delle testate, al massimo quattro, dei quotidiani e/o periodici che si intendono utilizzare; distinguendole in due strettamente necessarie per la sperimentazione, e in due ausiliarie, queste ultime indicate in ordine di priorità.

La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione del progetto di sperimentazione didattica, redatto in coerenza con gli obiettivi formativi propri dell'istituto scolastico;

b) prospetto contenente il numero degli alunni iscritti, il numero delle classi-pilota nel limite di cui al precedente articolo, e il riepilogo degli abbonamenti richiesti alle varie testate, distinto per testate essenziali all'attuazione del progetto, e testate ausiliarie di prima e seconda priorità.

Nel caso che il costo complessivo degli abbonamenti richiesti superi lo stanziamento dello specifico capitolo del bilancio regionale per l'anno di riferimento, la riduzione del numero degli abbonamenti per il contenimento della spesa nei limiti della somma disponibile è operata con il criterio della eliminazione delle testate ausiliarie; iniziando dalle testate di seconda priorità richieste dall'istituto con la minore popolazione scolastica, e proseguendo in ordine di popolazione scolastica crescente.

Il procedimento suddetto, se ne ricorrono le condizioni, è ripetuto per l'esclusione di abbonamenti a testate ausiliarie di prima priorità.

Art. 13.

Comunicazioni sui risultati della sperimentazione

Entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, i presidi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado le cui classi-pilota hanno usufruito degli abbonamenti a testate giornalistiche, sono tenuti a inviare alla giunta regionale, Servizio della soprintendenza ai beni librari, una relazione descrittiva dell'andamento della sperimentazione didattica di lettura critica.

La giunta regionale, in base alle informazioni ricevute sull'esito di detta sperimentazione, elabora, tramite il servizio della soprintendenza ai beni librari, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un prospetto sinte-

tico da trasmettere al consiglio regionale per illustrare i risultati globali della sperimentazione stessa, effettuata nel precedente anno scolastico.

La giunta regionale si riserva il diritto di raccogliere in un annuario i lavori ritenuti più meritevoli, avvalendosi, per la specifica valutazione, del comitato tecnico-scientifico per le attività culturali di cui al titolo II della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56.

Art. 14.

Norme transitorie

Per l'esercizio finanziario 1998, e comunque fino a quando non sarà formato, e approvato dal Consiglio regionale, il piano dei beni, delle attività e dei servizi culturali, i provvedimenti di attuazione relativi agli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla giunta regionale.

In sede di prima applicazione del titolo I della presente legge le domande di iscrizione all'elenco regionale delle case editrici di cui all'art. 9, e le istanze per l'ottenimento di aiuti finanziari per i progetti editoriali di cui all'art. 5, possono essere presentate congiuntamente nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Sempre limitatamente alla prima applicazione della presente legge, i termini di cui agli articoli 5 e 7 sono fissati in trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, e il termine di cui all'art. 12 è procrastinato al 20 dicembre 1998.

Art. 15.

Norma finanziaria

La copertura finanziaria per gli interventi previsti dalla presente legge è assicurata mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 062421, in termini di competenza, per L. 600.000.000, ed in termini di cassa, per L. 260.285.600.

Lo stanziamento del capitolo 321910, denominato fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti art. 40 L.R.C., viene ridotto per L. 339.714.400.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono istituiti e iscritti i seguenti capitoli:

cap. 062301 (Settore 6, Titolo 2, Categoria 3), denominato «Interventi di sostegno dell'editoria abruzzese», con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, per L. 400.000.000;

cap. 062302 (Settore 6, Titolo 2, Categoria 3), denominato «Provvidenze per un progetto culturale di informazione nelle scuole», con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, per L. 200.000.000.

La tabella di cui all'art. 12 della legge regionale n. 4 del 3 febbraio 1998 è conseguentemente integrata.

Per gli oneri connessi all'espletamento dei compiti del comitato di cui all'art. 3 della presente legge, quantificati preventivamente in L. 8.000.000, si provvede con quota parte dello stanziamento annualmente iscritto, al capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, e a quello corrispondente dei successivi esercizi finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 novembre 1998

FALCONIO

99R0216

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1998, n. 139.

Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 4 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione Abruzzo concede contributi destinati a interventi conservativi consistenti nel:

consolidamento statico, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo;

manutenzione straordinaria diretta all'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi devono riguardare gli edifici destinati stabilmente al culto di proprietà degli enti locali e degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica ed enti rappresentanti le altre confessioni religiose, che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni ove sono localizzati gli stessi edifici.

In mancanza dell'intesa prevista dal comma terzo dell'art. 8 della Costituzione, la natura di confessione religiosa potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.

Non sono ammissibili a finanziamento gli edifici che, nell'ultimo quinquennio, hanno beneficiato di contributi pubblici a qualsiasi titolo concessi.

Art. 2.

Contributo regionale

I contributi regionali sono concessi nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

a) in misura non superiore al 75% della spesa prevista e comunque fino ad un massimo di norma di lire 100 milioni per intervento;

b) la loro utilizzazione deve avvenire entro tre anni dalla concessione del finanziamento.

Art. 3.

Modalità di richiesta dei finanziamenti

Per beneficiare dei contributi, deve essere presentata apposita istanza, a firma del legale rappresentante della istituzione e titolare del bene immobile, alla Regione - Settore LL.PP. e Politica della casa - Servizio OO.PP. e Servizi entro il 31 marzo di ogni anno.

Relativamente all'anno 1998 le domande dovranno essere presentate entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le istanze, devono:

1) essere corredate di un progetto preliminare dei lavori da realizzare e di un preventivo di spesa, a firma di un progettista abilitato;

2) contenere la dichiarazione che, l'edificio oggetto dell'intervento, non ha beneficiato, nell'ultimo quinquennio, di contributi regionali;

3) riportare, ove prodotte da parroci, il visto dell'Autorità ecclesiastica, competente per territorio e per l'istruttoria delle pratiche che assevera la loro legittimazione a presentare l'istanza.

Le richieste, ammissibile a finanziamento, non inserite nel piano di riparto dei fondi per carenze finanziarie, saranno riconsiderate ai fini della formazione delle successive graduatorie annuali.

Art. 4.

Decadenza e revoca

Il dirigente del servizio competente per materia, trascorso il termine di cui all'art. 2, verifica lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento e provvede a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato ai beneficiari inadempienti ed a disporre il recupero delle somme accreditate e non utilizzate.

Al relativo recupero provvede direttamente il Servizio ragioneria della giunta regionale.

Restano comunque a carico dei beneficiari inadempienti tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione delle opere assistite dal contributo regionale concesso e non utilizzato.

Art. 5.

Parametri e piano degli interventi

I contributi regionali vengono ripartiti, detratto il 10% di cui al successivo art. 8, per ambito provinciale in base ai seguenti parametri:

40 per cento in proporzione diretta all'ammontare delle richieste comunque pervenute per ciascuna provincia;

30 per cento in proporzione diretta alla popolazione totale residente nei comuni di ciascuna provincia nei quali sono ubicati gli immobili relativi agli interventi richiesti;

30 per cento in proporzione diretta alla superficie totale dei comuni di ciascuna provincia nei quali sono ubicati gli immobili relativi agli interventi richiesti.

Per la determinazione della popolazione e della superficie si fa riferimento ai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 6.

Priorità degli interventi

La giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, su proposta del componente la giunta preposto al Settore LL.PP. e Politica della casa, d'intesa con il sovrintendente ai BB.AA. provvede all'assegnazione dei contributi per ambito territoriale provinciale individuando:

1) le opere da finanziare, con priorità per le seguenti tipologie d'intervento:

a) consolidamento statico dei tetti;

b) consolidamento statico, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dell'edificio;

c) manutenzione straordinaria diretta ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) l'ammontare del finanziamento per singolo intervento, con precedenza alle richieste di minore importo e con preferenza per l'intervento ubicato nel comune con minor numero di abitanti residenti.

Non è finanziabile, comunque, più di un intervento per centro abitato o frazione con popolazione inferiore a mille abitanti.

Art. 7.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà su apposita richiesta:

1) la metà dell'importo concesso su presentazione del certificato di inizio dei lavori;

2) il saldo su presentazione del certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori.

I certificati di inizio, di ultimazione e di regolare esecuzione devono essere sottoscritti dal direttore dei lavori - tecnico iscritto all'Albo.

Art. 8.

Riserva per interventi urgenti

Il 10% dello stanziamento annuale e riservato agli interventi strutturali urgenti, indifferibili ed eccezionali, che si rendessero necessari su edifici di culto funzionanti.

La necessità dell'intervento viene segnalata, con telegramma indirizzato alla Regione - Settore LL.PP. e Politica della casa - Servizio del genio civile competente per territorio.

Il Servizio del Genio civile provvede ad effettuare i necessari accertamenti, predisponendo apposita relazione indicando l'importo presunto della spesa.

Con provvedimento del dirigente del Servizio opere pubbliche e servizi viene autorizzata la spesa impegnando e liquidando la somma necessaria in favore del Servizio del Genio civile che provvede all'esecuzione dei lavori secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 17/1974, nonché della legge regionale n. 145/1995.

Art. 9.

Norma transitoria

I contributi regionali relativi alla annualità 1998, saranno ripartiti, senza operare la riserva di cui all'art. 8, sulla base delle richieste pervenute al Settore LL.PP. e Politica della casa nei termini previsti dall'art. 3, comma 2 della presente legge.

A tal fine la giunta regionale, entro l'esercizio 1998, provvederà all'impegno dei fondi sulla base dell'elenco delle richieste pervenute entro la data di cui al precedente comma.

Art. 10.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1998 in L. 1.300.000.000, si provvede:

quanto a L. 300.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 152119, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998;

quanto a L. 500.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 152360 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998;

quanto a L. 500.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 152374 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

Gli oneri relativi agli esercizi finanziari 1999-2000, quantificati in L. 1.500.000.000, per ciascun anno, troveranno copertura nell'ambito della disponibilità finanziaria attribuita al settore 15, tit. 2, ctg. 4, del bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Art. 11.

Modifica all'art. 1, legge regionale n. 29/1988

All'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1988, n. 29 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«In mancanza dell'intesa prevista dal comma terzo dell'art. 8 della Costituzione, la natura di confessione religiosa potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione».

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 novembre 1998

FALCONIO

99R0217

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1998, n. 140.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 96 dell'8 maggio 1995 «Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 4 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale n. 96 dell'8 maggio 1995 è aggiunto: «e per tutti i cittadini desiderosi di sviluppare la propria cultura musicale».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 96 dell'8 maggio 1995 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«Ai corsi promossi da parte di enti o associazioni di cui al comma precedente, possono partecipare tutti i cittadini residenti nella Regione Abruzzo».

Art. 3.

Per il solo anno 1998 le istanze debbono essere prodotte entro il 10 dicembre.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 100.000.000 si provvede mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione per l'anno 1998:

Cap. 141611 - Tit. 1 - Categoria 6 - Sezione 10 «Concessione di contributo alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici» - in diminuzione - L. 100.000.000;

Cap. 61671 - Tit. I - Categoria 6 - Sezione 6 di nuova istituzione denominato «Contributi ed enti ed associazione per la promozione di corsi di orientamento musicale» in aumento + L. 100.000.000.

Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 novembre 1998

FALCONIO

99R0218

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1998, n. 141.

Modifica al provvedimento legislativo approvato il 20 ottobre 1998, avente per oggetto: Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 96 dell'8 maggio 1995 «Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 31 del 4 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 del provvedimento legislativo approvato il 20 ottobre 1998, avente per oggetto: Rifinanziamento e modifiche della legge regionale n. 96/1995: «Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale» sono soppresse le parole «residenti nella Regione Abruzzo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 novembre 1998

FALCONIO

99R0219

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 142.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, così come modificata con leggi regionali numeri 37/1982 e 91/1987 concernente la costituzione di un Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo speciale* del 17 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione dell'Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza, istituito dall'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27, è mutata in: «Istituto abruzzese per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea» con sede in L'Aquila.

2. L'Istituto è posto sotto l'alto patronato del Presidente del Consiglio regionale che provvede, tramite i competenti servizi del consiglio, a quanto previsto dalla presente legge per sostenerne il funzionamento e vigilarne l'attività.

Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1987 n. 91, è così sostituito:

«Art. 2. (Compiti). — L'Istituto ha il compito di raccogliere, ordinare e divulgare documenti, testimonianze e pubblicazioni anche audiovisuali che interessano la storia dell'Italia contemporanea con particolare riguardo alle vicende connesse alla nascita del fascismo, all'antifascismo, alla resistenza e all'Italia repubblicana. Promuove lo studio e la conoscenza dell'Abruzzo contemporaneo.»

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27, già modificato dall'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1987 n. 91, è così sostituito:

«Art. 3. (Attività). — 1. L'Istituto, nell'ambito delle finalità e degli scopi previsti nell'articolo precedente, richiede informazioni e documenti ad enti e a privati e ne sollecita la collaborazione per la ricerca e l'acquisizione di ogni utile fonte di notizia e di studio; raccoglie ed elabora dati storici sulla vita politica, militare, economica e sociale, in particolare collegamento con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione di cui alla legge 16 gennaio 1967 n. 3, con le istituzioni universitarie, e con ogni altro qualificato centro di studi operante in materia; sviluppa iniziative di promozione e conoscenza, anche d'intesa con le strutture regionali centrali e periferiche preposte al settore cultura; esplica attività formativa per la didattica della storia e la documentazione delle metodologie.

2. Le attività di studio e di ricerca, di formazione ed editoriali dell'Istituto possono svolgersi anche su commissione o incarico di enti pubblici ed istituzioni scientifiche e con fondi da essi posti a disposizione.

3. Le attività dell'Istituto sono programmate annualmente. Il programma annuale è discusso dall'assemblea dei soci ed approvato dal comitato direttivo entro il mese di novembre di ogni anno per l'anno

successivo, con allegata relazione sull'attuazione degli impegni programmatici dell'anno in corso. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono approvati dall'Assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo e sentito il collegio dei revisori dei conti.»

Art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27, già modificato dall'art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1987 n. 91, è così sostituito:

«Art. 4. (*Attività editoriale*). — 1. L'Istituto pubblica una rivista periodica di storia e scienze sociali intitolata «Abruzzo contemporaneo» e una o più collane di testi storici.

2. Il Direttore della rivista ed il responsabile della collana storica sono nominati nel proprio seno dal comitato direttivo, che provvede su proposta del direttore anche alla costituzione di un comitato di redazione e di un comitato scientifico per la rivista. Le nomine suddette non possono in alcun caso dar luogo a rapporti di lavoro dipendenti ma solo, per coloro che siano estranei all'Istituto, ad accordi temporanei di collaborazione professionale.

3. Le nomine suddette decadono con il rinnovo del comitato direttivo e possono essere revocate in caso di insanabile contrasto con le direttive programmatiche e gestionali da esso annualmente stabilite.»

Art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27, il cui primo comma era già stato modificato dall'art. 4 della legge regionale 14 dicembre 1987 n. 91, è così sostituito:

«Art. 5. (*Comitato direttivo e statuto*). — 1. Per il suo funzionamento l'Istituto ha un comitato direttivo formato da tredici membri, dei quali quattro eletti dai soci nel proprio seno e nove dal consiglio regionale che, con separate votazioni limitate ai due terzi degli eleggibili, nomina tre componenti scelti fra docenti universitari di storia o scienze sociali delle università abruzzesi e sei componenti comunque in possesso dei requisiti indicati al comma seguente.

2. Sono eleggibili o nominabili coloro che siano docenti di ogni ordine e grado, ovvero svolgano funzioni in campo bibliografico o archivistico, oppure posseggano comprovata qualificazione negli studi storici e delle scienze sociali, o che infine abbiano militato nelle formazioni partigiane. I soci che non siano persone fisiche designano, con le modalità dei propri statuti, rappresentanti in possesso dei medesimi requisiti.

3. Il comitato direttivo è insediato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale provvede altresì alle surroghe previste al seguente quinto comma.

4. Il comitato direttivo dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato ed in attesa dell'insediamento del nuovo comitato l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché eventuali atti urgenti ed indifferibili con espressa indicazione dei motivi.

5. Ai membri per qualunque causa cessanti subentrano sino a fine quinquennio i primi non eletti nelle rispettive componenti. In assenza di successibili, l'organo competente ad eleggere il sostituto provvede entro un mese dalla dichiarazione di vacanza.

6. Ai membri del comitato direttivo e di eventuali altri organi dell'Istituto, esclusa in ogni caso l'Assemblea dei Soci, spettano diaria e rimborso spese quando per la partecipazione a sedute o per lo svolgimento di incarichi debbano spostarsi dalla propria ordinaria sede di residenza o di lavoro: modalità e misura sono stabilite periodicamente dal comitato direttivo ma non potranno in nessun caso essere più favorevoli di quelle contemporaneamente vigenti per i dirigenti regionali della più elevata qualifica. Il comitato direttivo può altresì attribuire con le stesse modalità ai medesimi soggetti un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, negli importi e con la disciplina di cui alla legge regionale 2 Febbraio 1988 n. 15 e successive modificazioni.

7. Alle sedute dell'Istituto assiste senza diritto di voto il direttore, quale segretario verbalizzante che cura la redazione e l'iter dei conseguenti atti deliberativi.

8. Lo statuto dell'Istituto, che disciplina tutto quanto non previsto dalla presente legge ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, è approvato con atto amministrativo dal consiglio regionale su proposta del comitato direttivo. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica.

9. Le norme dello statuto devono essere compatibili con quelle dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, al fine di consentire l'accettazione dell'Istituto regionale in qualità di membro dell'Istituto nazionale secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 16 gennaio 1967, n. 3.»

Art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27, già modificato dall'art. 5 della legge regionale 14 dicembre 1987 n. 91, è così sostituito:

«Art. 6. (*Articolazioni e funzioni del Comitato*). — 1. Il comitato direttivo elegge nel suo seno il presidente, un vice presidente con funzioni vicarie, un segretario, ed un tesoriere. Con apposite norme statutarie vengono stabiliti funzionamento ed attribuzioni del comitato e dei suoi componenti. Sono in ogni caso riservati al presidente la rappresentanza legale e contrattuale dell'Istituto, il potere di convocazione e formazione dell'ordine del giorno del comitato, l'esecuzione dei deliberati quando non abbiano mero contenuto amministrativo di competenza dell'ufficio, l'adozione di misure urgenti soggette a pronta ratifica per evitare danni gravi all'Istituto, il potere di delegare funzioni a componenti del comitato direttivo.»

Art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27, già modificato dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1987 n. 91, «è soppresso».

Art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27, già modificato dall'art. 7 della legge regionale 14 dicembre 1987 n. 91, diviene «Art. 7» ed è così sostituito:

«Art. 7. (*Soci*). — 1. All'Istituto possono aderire, quali soci, le amministrazioni degli enti locali, organismi privati che intendano esserne sostenitori e singoli cittadini. L'adesione va confermata annualmente.

2. Le modalità di ammissione, conferma, decadenza ed esclusione dei soci, nonché il funzionamento e le attribuzioni della loro assemblea, sono stabiliti dallo statuto dell'Istituto. Il comitato direttivo fissa l'ammontare delle quote annuali di associazione, se previste.

3. Sono comunque ammessi a domanda quali soci d'onore a vita, senza onere di quota né obbligo di presentazione, gli ex combattenti della guerra di liberazione, il coniuge o figli dei caduti della guerra di liberazione.»

Art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27, già modificato dall'art. 1 della legge regionale 7 luglio 1982 n. 37 e successivamente dall'art. 8 della legge regionale 14 dicembre 1987 n. 91, diviene «Art. 8» ed è così sostituito:

«Art. 8. (*Interventi della Regione*). — 1. Per il funzionamento dell'Istituto, la Regione mette a disposizione una sede di idonea funzionalità ed eccellenza per l'attività istituzionale e di archivio-biblioteca multimediale, facendosi diretto carico della relativa spesa per arredi essenziali, servizi primari e custodia, manutenzione straordinaria.

2. Il finanziamento dell'attività ordinaria e delle spese correnti dell'Istituto è assicurato:

a) con contributo regionale annuo costante stabilito in L. 500.000.000;

b) con le quote associative ed eventuali conferimenti volontari di terzi;

c) con i proventi delle attività di cui all'articolo 3, secondo comma, e dell'art. 4.

Le modalità di impiego delle risorse finanziarie sono determinate dal comitato direttivo.

3. All'atto della predisposizione del piano annuale degli interventi regionali diretti di cui al titolo 30 della legge regionale 10 settembre 1993 n. 56 la giunta regionale, per il tramite del componente preposto alla promozione culturale, concerta con l'Istituto specifici progetti aggiuntivi da finanziare con i fondi per detto piano.

4. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, è istituita l'unità operativa «Affari giuridici ed economici dell'Istituto» nell'ambito del ruolo del consiglio regionale.

L'organico dell'Istituto è costituito:

da un Funzionario di VIII qualifica (F.A.) che assume la denominazione di «Direttore» cui è affidata la responsabilità dell'unità operativa di cui al punto che precede;

due istruttori di VI qualifica di cui uno con profilo di ragioniere (I.R.) ed uno con profilo amministrativo (I.A.);

un esecutore amministrativo di IV qualifica.

Il personale dell'Istituto è reperito, a domanda e con assenso del Presidente dell'Istituto, tra il personale regionale di ruolo del consiglio e della giunta.

5. Il direttore dipende giuridicamente dal presidente dell'Istituto cui è conferita la responsabilità verso l'esterno, che determina in relazione al programma, gli obiettivi e le esigenze di servizio prioritarie.

Il Direttore, sulla scorta degli indirizzi, provvede al coordinamento delle attività burocratiche, agli adempimenti amministrativo-contabili e sovrintende al personale assegnatario all'Istituto.

6. I dipendenti dell'Istituto conservano lo stato giuridico ed economico posseduto e partecipano agli istituti incentivanti, con le stesse modalità previste per il personale regionale, nonché alle progressioni di carriera previste dalle disposizioni contrattuali e di legge.

7. L'Istituto non assume dipendenti. Per le proprie attività culturali può: - stipulare contratti temporanei di collaborazione o consulenza professionale; - avvalersi di personale docente assegnato in comando dall'I.N.S.M.L.I., di giovani di leva ammessi al servizio civile se stipula apposita convenzione con l'amministrazione militare competente, di organismi iscritti agli elenchi del volontariato per ambiti pertinenti e che prestino opera gratuita.»

Art. 10

1. Dopo il nuovo articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 27 è inserito il seguente:

«Art. 9. (*Deliberazioni dell'Istituto*). — 1. Le deliberazioni dell'Istituto sono pubblicate per cinque giorni nel suo albo e l'elenco degli oggetti, con indicazione delle disposizioni finanziarie eventualmente assunte, è simultaneamente comunicato all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

2. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del programma annuale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo sono trasmesse in copia conforme al consiglio regionale entro dieci giorni dall'adozione e divengono esecutive se il predetto ufficio non notifici osservazioni entro i successivi quindici, o, qualora ciò avvenga, dopo pubblicata la riapprovazione.

3. Tutte le altre deliberazioni sono esecutive appena terminata la pubblicazione ovvero dal suo inizio se nell'atto ne sia motivata e dichiarata l'urgenza.

4. La liquidazione delle spese derivanti da legge o provvedimento imperativo o contratto o precedente delibera e di quelle correnti o di funzionamento, purché sempre già determinate nell'oggetto e di ammontare prestabilito o scaturente da conteggi vincolati, è disposta dal direttore dell'Istituto quale funzione assimilabile a quella di funzionario delegato.

5. L'Istituto osserva, in ordine alle forniture di beni e/o di servizi nonché in materia di appalti di servizi, la legislazione nazionale e comunitaria.

Art. 11.

L'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27 è così sostituito:

«Art. 10. (*Borsa di studio*). — 1. La Regione istituisce una borsa di studio annua di L. 12.000.000 per l'esecuzione di un progetto di ricerca su argomenti storici riguardanti l'Abruzzo contemporaneo, della durata massima di un anno. Possono concorrere i laureati residenti in Abruzzo che nei due anni accademici precedenti abbiano

discusso tesi di laurea o dottorato in materia presso qualsiasi università italiana. L'assegnazione è disposta, a discrezione dell'Istituto, su valutazione della tesi e di eventuali titoli scientifici. L'Istituto diffonde un bando annuale in cui è determinato il tema della ricerca. Le borse non assegnate in una annualità, sono messe a concorso aggiuntivamente in quella successiva.

2. La borsa di studio viene assegnata previo idoneo provvedimento amministrativo regionale dal presidente su deliberazione del comitato direttivo. L'erogazione è disposta in ratei bimestrali anticipati d'acconto su verifica di regolare andamento del progetto, ed il saldo viene liquidato previa approvazione finale del comitato.

3. La ricerca prodotta, qualora approvata e finanziata, diviene proprietà dell'Istituto che può metterla a disposizione degli studiosi che ne facciano richiesta e pubblicarla se ritenuta valida per le proprie finalità.»

Art. 12

1. L'art. 11 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27 è così sostituito:

«Art. 11. (*Norma finanziaria*). — 1. Per l'onere derivante dall'applicazione di quanto disciplinato dal precedente art. 8 la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei fondi iscritti al pertinente capitolo 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario e in quelli corrispondenti per gli esercizi futuri.

2. Il capitolo 61623 è incrementato per competenza e cassa, per l'anno 1998 e successivi, di L. 10.000.000. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione, per competenza e cassa, della corrispondente somma sul cap. 61620 che risulta conseguentemente ridotto.»

Art. 13

1. L'art. 12 della legge regionale 14 giugno 1977 n. 27, già modificato dall'art. 9 della legge regionale 14 dicembre 1987 n. 91, è così sostituito:

«Art. 12. (*Adeguamento statuto*). — 1. Entro novanta giorni dal suo insediamento il comitato direttivo costituito in applicazione della presente legge redige la proposta di adeguamento dello statuto, che viene presentata al consiglio regionale per l'approvazione.»

Art. 14

Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il comitato direttivo in carica promuoverà l'adesione dei soci e la convocazione dell'assemblea per eleggere in esso i propri rappresentanti entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 15

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 dicembre 1998

FALCONIO

99R0220

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 6.

Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 27 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività.

2. L'istituzione dell'Agenzia regionale, in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.

Art. 2.

Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente

1. È istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

2. Il controllo sugli atti dell'ARPA è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).

3. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della giunta regionale.

4. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti:

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- b) gli impegni di spesa pluriennali;
- c) il conto consuntivo.

5. I provvedimenti di cui al comma 4, corredati di relazione del Comitato d'indirizzo di cui all'art. 6 e di nota istruttoria del settore ragioneria della Regione, sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, alla giunta regionale ed approvati entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine, i provvedimenti sono esecutivi.

Art. 3

Decentramento amministrativo

1. La Regione, le province e gli enti gestori di aree protette, le comunità montane ed i comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.

2. I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede all'organica ricomposizione, in capo alle province, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvalgono dell'ARPA, la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.

Art. 4.

Compiti dell'Agenzia

1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) provvede a promuovere, sviluppare e realizzare, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'ecosistema;

b) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali, attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;

c) predispone ed elabora i dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici correlati, nonché le valutazioni tecniche al fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale e della costituzione del sistema informativo regionale;

d) collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

e) definisce, nel rispetto della programmazione regionale, i piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale;

f) coordina le attività dei propri dipartimenti provinciali e dei servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;

g) definisce l'organizzazione dei propri dipartimenti provinciali e dei servizi territoriali;

h) promuove attività di informazione e formazione, nonché attività tecnico-scientifiche anche in collaborazione con gli organismi pubblici nazionali e locali;

i) esercita ogni tipo di controllo tecnico ed amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di una efficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;

j) contribuisce alla informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo stato dell'ambiente della Regione Puglia;

k) promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

l) formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

m) contribuisce all'esame di studi di valutazione di impatto ambientale;

n) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;

o) verifica la congruità e l'efficacia tecnica nell'applicazione delle disposizioni normative ed amministrative in materia ambientale;

p) provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale;

q) provvede, nell'ambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare; provvede altresì ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non;

r) in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue l'unitarietà dell'esame dei problemi della protezione dell'ambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;

s) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;

t) promuove attività di aggiornamento tecnico-scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali ed internazionali;

u) promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali del comparto della sanità e con le associazioni imprenditoriali di categoria;

v) svolge, nell'ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL, e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;

w) svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dagli enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;

x) svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria.

2. Per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente all'igiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA o degli istituti zooprofilattici.

3. Per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA senza alcun onere a carico della AUSL richiedente.

4. Rimangono attribuite alle competenze dell'ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multinazionali di prevenzione (PMP) in materia ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei servizi di prevenzione delle AUSL.

Art. 5.

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.

2. Il direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile, è a tempo pieno.

4. I contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale. Valgono per il direttore generale le incompatibilità previste per il direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.

5. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.

6. Al direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dell'Agenzia.

7. Per l'espletamento delle funzioni di competenza, il direttore generale si avvale del Direttore scientifico e del direttore amministrativo, di cui all'art. 8.

8. Il direttore generale provvede in particolare:

a) all'adozione dello statuto e dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dell'ARPA, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale;

b) all'adozione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;

c) alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;

d) alla nomina del direttore scientifico, del direttore amministrativo, dei dirigenti responsabili dei settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali, dei direttori dei servizi provinciali e dei responsabili dei servizi territoriali. Fatta eccezione per il direttore scientifico e per il direttore amministrativo, nominati ai sensi dell'art. 8, tutti gli altri dirigenti dei settori, dipartimenti e servizi sono nominati dal direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente assegnato all'ARPA, secondo criteri che tengano conto della professionalità e dell'esperienza dei candidati, valutata in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti;

e) alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai dipartimenti provinciali ed ai servizi territoriali nonché alla verifica ed al controllo sull'utilizzo delle stesse;

f) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione della giunta regionale.

9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta e su parere del comitato di indirizzo, provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore scientifico su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano.

10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al comma 4.

Art. 6.

Comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo è organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare:

a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti comportanti impegni di spesa pluriennali;

b) approva il programma annuale di attività.

2. In sede di approvazione del programma di cui al comma 1, lettera b), il comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, dovrà approvarlo entro trenta giorni dal ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.

3. Il comitato di indirizzo è composto da:

a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;

b) Assessore regionale alla sanità;

c) Presidente del comitato regionale di protezione civile;

d) Presidenti delle cinque amministrazioni provinciali della Regione o assessori provinciali all'ambiente, se delegati;

e) Sindaci dei cinque capoluoghi di provincia della Regione o assessori all'ambiente, se delegati.

4. Ai componenti del comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del comitato medesimo.

Art. 7.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta, che ne definisce anche le indennità spettanti.

2. I revisori devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e durano in carica cinque anni.

Art. 8.

Direttore scientifico e Direttore amministrativo

1. Il direttore scientifico è scelto tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, tramite apposito bando.

2. Il direttore scientifico coordina i settori tecnici dell'Agenzia, i dipartimenti provinciali e i servizi territoriali e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

3. Il direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuriche o economiche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni.

4. Il direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

5. Gli atti assunti dal direttore generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal direttore scientifico e/o dal direttore amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato e comunicati al comitato d'indirizzo.

6. Il direttore scientifico ed il direttore amministrativo possono essere revocati dal loro incarico, con provvedimento motivato, dal direttore generale.

7. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico e del direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della giunta regionale.

Art. 9.

Aspetti organizzativi

1. L'ARPA si articola in tre livelli:

- a) regionale;
- b) provinciale;
- c) territoriale.

2. Il livello regionale è articolato nei seguenti settori:

- a) protezione dell'ambiente;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all'ambiente;
- c) formazione ed informazione;
- d) amministrativo.

3. I settori tecnici di cui al comma 2 hanno il compito di controllare l'attuazione dei programmi, per le funzioni di specifica competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza, e di assicurare indirizzi omogenei alle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale assicurate dai corrispondenti servizi dei dipartimenti provinciali dell'ARPA.

4. Il livello provinciale è organizzato in dipartimenti dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia, articolati nei seguenti servizi:

- a) prevenzione ambientale;

b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio correlati all'ambiente di vita.

5. Allo scopo dell'utilizzo ottimale delle risorse, il direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua nell'ambito dei dipartimenti, provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale o regionale. I dipartimenti provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti della Regione, delle province, degli enti gestori di aree protette, delle comunità montane, dei comuni, dei dipartimenti di prevenzione delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità. Laddove sia necessario per carenza di strumentazione e organico specialistico, i dipartimenti provinciali si convenzionano con enti pubblici di ricerca ed enti universitari per i supporti laboratoristici e per supporti di consulenza tecnico-specialistica.

6. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore scelto tra i responsabili dei servizi in cui si articola il dipartimento.

7. Il livello territoriale è rappresentato da servizi con bacino di intervento coincidente di norma con gli ambiti territoriali delle AUSL. Essi costituiscono articolazioni periferiche dei dipartimenti provinciali, deputate allo svolgimento delle attività tecniche di primo livello nonché delle attività istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione ambientale.

8. Ciascun dipartimento provinciale dell'ARPA deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità, nell'arco dell'intera giornata, anche festiva.

Art. 10.

Regolamenti

1. L'organizzazione interna dell'ARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi ed organismi, dei settori tecnici, dei dipartimenti provinciali e dei servizi territoriali, nonché le indennità spettanti al collegio dei revisori, vengono definiti dal consiglio regionale con il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I rapporti tra l'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione della AUSL vengono disciplinati da accordi di programma al fine di regolamentare l'esercizio delle attività di supporto tecnico-specialistico, strumentali e laboratoristiche.

3. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui agli artt. 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.

Art. 11.

Organismi

1. Nell'ambito dell'ARPA sono istituiti i seguenti organismi:

1) comitato di consultazione nominato dal direttore generale che lo presiede, composto da:

- a) un rappresentante dell'ANCI;
- b) un rappresentante dell'UPI;
- c) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- f) un rappresentante delle associazioni consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il comitato di consultazione viene convocato, tra l'altro, in sede di ripartizione annuale delle risorse finanziarie da assegnarsi ai dipartimenti provinciali ed ai servizi territoriali in linea con quanto previsto alla lettera e) dell'art. 5;

2) Comitato di programmazione e coordinamento, costituito dal direttore generale, che lo presiede, dai direttori scientifico ed amministrativo, dai direttori dei settori tecnici regionali e dai direttori dei dipartimenti provinciali.

Art. 12.

Comitato tecnico provinciale di coordinamento

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei dipartimenti provinciali dell'ARPA con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle AUSL, presso ciascun dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento.

2. Sono membri del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:

- a) il direttore del dipartimento dell'ARPA, che lo presiede;
- b) i responsabili dei servizi in cui si articola il dipartimento dell'ARPA;
- c) il presidente dell'amministrazione provinciale o, in sua vece, l'assessore all'ambiente;
- d) un rappresentante designato dall'ANCI;
- e) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle AUSL insistenti nell'ambito del bacino di intervento provinciale dell'ARPA, con voto limitato ad uno.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico provinciale di coordinamento partecipano di diritto il direttore scientifico ed il direttore amministrativo dell'ARPA.

Art. 13.

Consulenze ed esami strumentali

1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli enti gestori di aree protette, delle comunità montane, dei comuni e dei dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell'art. 4, l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla giunta regionale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato dalla giunta regionale al sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4.

Art. 14.

Finanza e contabilità ARPA

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità delle AUSL.

2. Al finanziamento dell'ARPA concorrono:

a) una quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle attività ambientali di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, le cui funzioni sono trasferite all'ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo titolo nell'ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media degli ultimi tre anni assunti come riferimento;

b) le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti scientifici;

c) le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;

d) le risorse finanziarie della Regione e di altri enti locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito all'ARPA al sensi della presente legge;

e) una quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto agli obiettivi del controllo ambientale,

non inferiore al cinquanta per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale;

f) un'ulteriore quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte della giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico, strumentale e laboratoristico attribuite all'ARPA, secondo le previsioni di cui all'art. 4;

g) un'eventuale quota dei finanziamenti destinati dai comuni e dalle province per attività di prevenzione e protezione dell'ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico provinciale di coordinamento;

h) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge n. 61 del 1994.

Art. 15.

Dotazione organica strumentale e finanziaria

1. Sono trasferiti all'ARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e microbio-tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL, adibiti alle attività di cui all'art. 1 della legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui all'art. 16.

2. Contestualmente sono trasferiti i contratti e le convenzioni attinenti le attività di cui all'art. 4 della presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, stabilisce gli obiettivi del controllo ambientale, sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 61 del 1994, e provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPA.

4. La copertura dei posti previsti in organico può essere attuata mediante trasferimento, per mobilità, di personale regionale e dipendente da enti finanziati con risorse regionali, di personale dipendente delle AUSL nonché dei comuni e delle province e di altri enti pubblici anche economici, con preferenza per le unità già inserite in comparti della organizzazione preposti alla trattazione di materie a specifico interesse ambientale, ovvero in possesso di specifici titoli di studio e di adeguata esperienza professionale attinente il posto da ricoprire.

5. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPA si procede mediante concorsi pubblici.

6. Nelle more della definizione della pianta organica dell'ARPA e dell'attuazione dei procedimenti di trasferimento o mobilità, le prime necessità dell'Agenzia sono fronteggiate mediante comando del personale di cui al presente articolo, a richiesta degli interessati e con formali provvedimenti delle amministrazioni interessate, ricomprendendo nel personale interessato al comando tutte quelle figure professionali non già considerate nelle piante organiche dei settori chimico-ambientale tossicologico, fisico-ambientale e microbio-tossicologico dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti ad attività ambientale ma funzionali allo svolgimento del complesso delle attività assegnate all'ARPA.

7. È fatto divieto all'AUSL di mantenere o istituire settori, servizi od ogni altro ufficio i cui compiti coincidano con quelli assegnati all'ARPA dalla presente legge.

Art. 16.

Temporizzazione del processo di attivazione dell'ARPA

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede a nominare il direttore generale secondo le procedure previste dall'art. 5. Entro lo stesso termine, i direttori generali delle AUSL sono tenuti ad adottare un provvedimento di ricognizione del personale, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui all'art. 13 dei PMP nonché dei servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro funzionamento con riferimento alla situazione esi-

stente al 31 dicembre 1996. In caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la giunta regionale per il tramite del direttore generale dell'ARPA.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione dell'ARPA.

3. Entro i successivi trenta giorni la giunta regionale, sulla base di una articolata relazione organizzativa predisposta dal direttore generale dell'ARPA, definisce gli obiettivi che la stessa intende perseguire in materia di controllo ambientale e determina la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'Agenzia. Contestualmente, la giunta regionale provvede:

a) alla individuazione della sede regionale della direzione generale dell'ARPA;

b) all'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature;

c) all'assegnazione delle risorse finanziarie che, in sede di prima applicazione, sono individuate sulla base della spesa storica sostenuta nell'ultimo anno, rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge, per il funzionamento e la gestione dei servizi trasferiti all'ARPA.

4. Dopo la ricognizione operata dai direttori generali delle AUSL ed entro il termine previsto per l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, il personale dei soppressi PMP può essere assegnato ai servizi delle AUSL che già li avevano in carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo avviso di mobilità ad esso riservato.

Al personale trasferito all'Agenzia ai sensi del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di cui all'art. 15 è mantenuto *ad personam* il trattamento giuridico ed economico spettante presso le amministrazioni di provenienza fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Il personale dell'ARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dell'area di comparto e dell'area della dirigenza medica e non medica del SSN.

6. Il direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale dipendente del SSN, individuerà i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale per i quali proporre al Presidente della giunta regionale il riconoscimento di qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Con l'atto di cui al comma 3 vengono definite apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche previste dall'organico dell'ARPA e quelle degli enti di provenienza del personale medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti presso i rispettivi enti di provenienza.

8. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale.

Art. 17.

Gestione amministrativa

1. Nelle more della costituzione del settore amministrativo dell'ARPA, i servizi gestione del personale provveditorato-economato, economico-finanziario e affari generali saranno assicurati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle AUSL titolari della gestione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati con apposito atto convenzionale.

Art. 18.

Norme transitorie e finali - Soppressione dei PMP

1. L'entrata in funzione dei singoli dipartimenti provinciali è comunicata dal direttore generale dell'ARPA all'assessore alla sanità, all'assessore all'ambiente e alle AUSL interessate e dalla data della comunicazione si provvederà alla soppressione dei PMP di cui alla

legge regionale n. 4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI) e dei comitati tecnici regionali e provinciali in materia ambientale.

2. I controlli impiantistici preventivi e periodici, già svolti dai settori impiantistici-antifortunistici dei PMP ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 4, del 1988, e non ricompresi tra le attività devolute alla competenza dell'ARPA a norma della presente legge, sono assicurati in ambito regionale dai dipartimenti di prevenzione delle AUSL.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, è istituito presso ciascuna delle AUSL interessate, in aggiunta ai servizi di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, il servizio impiantistico-antifortunistico.

4. La dotazione strumentale dei soppressi settori impiantistico-antifortunistici dei PMP è assegnata ai servizi impiantistico-antifortunistici istituiti presso le AUSL che già l'aveva in carico in quanto sede di PMP.

5. Il personale per il controllo impiantistico-antifortunistico da assegnare ai dipartimenti di prevenzione presso ciascuna AUSL sarà reperito con trasferimento, anche previo comando, a domanda del personale in servizio presso le strutture dei preesistenti PMP.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 22 gennaio 1999

DISTASO

99R0304

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999, n. 7.

Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifci. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 10 del 27 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

EMISSIONI ODORIFERE DELLE AZIENDE

Art. 1.

1. L'emissione in atmosfera di sostanze odorifere con livello olfattivo molto basso (< 1 ppm) dovrà osservare i seguenti limiti:

A) Emissioni puntuali.

1) sostanze con livello olfattivo $\leq 0,001$ ppm. \rightarrow VLE ≤ 5 ppm.

2) sostanze con livello olfattivo $\leq 0,010$ ppm \rightarrow VLE ≤ 20 ppm.

Qualora alcune di dette sostanze odorifere fossero comprese nell'allegato I del decreto ministeriale del 12 luglio 1990 con valori limiti di emissione più bassi, occorre adottare i limiti inferiori.

Il dimensionamento del camino (altezza e sezione di sblocco) deve essere determinato tenendo conto della peggiore situazione meteorologica verificatasi negli ultimi dieci anni, in modo tale che la concentrazione massima al suolo degli inquinanti abbia una diluizione minima di 1:16000 rispetto alle concentrazioni misurate al camino stesso.

Qualora l'emissione contenga due o più sostanze ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente concentrazione limite (CL) o valore guida (VG), si dovrà calcolare la sommatoria dei rapporti tra concentrazione effettiva e la rispettiva CL o VG per verificare che la suddetta sommatoria sia inferiore a 1.

Comunque, in caso di emissioni in atmosfera che diano luogo a percezione di odori molesti, l'azienda è tenuta a ricercare tecnologie idonee ad eliminare ogni inconveniente alla popolazione.

L'azienda è tenuta a comunicare alla Regione, anche dopo l'ottenimento di autorizzazione, la quantità e la qualità dei costituenti l'emissione stessa.

B) Emissioni diffuse.

Per le attività lavorative poste a meno di duemila metri dal perimetro urbano, con esclusione di quelle ubicate in zone industriali, dovrà essere vietata l'emissione diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo ($\leq 0,010$ ppm) derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, ecc.

I valori di TOC (Threshold Odor Concentration) per le sostanze potranno essere desunti dai dati di letteratura scientificamente riconosciuti così come determinati con apposita deliberazione della giunta regionale, su conforme parere del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 31.

Capo II

EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI

Art. 2.

1. Oltre a quanto stabilito dal d.m. del 12 luglio 1990 ed alle linee-guida della Regione Puglia sulle emissioni puntuali di sostanze odorifere, di cui al precedente articolo, si prescrive quanto segue:

- a) utilizzazione di sansi con contenuto di umidità non superiore al 60%;
- b) divieto di stoccaggio e smaltimento di acque di vegetazione a mezzo dell'impianto di essiccazione della sansa;
- c) lo stoccaggio della sansa deve avvenire in ambienti protetti, in zone opportunamente cordolate (anche vasche purché dotate di copertura fissa o amovibile);
- d) lo stoccaggio della sansa, in ogni caso, non dovrà avere una durata superiore agli otto giorni;
- e) la quantità massima di stoccaggio non deve mai superare il doppio della potenzialità degli impianti presenti nell'insediamento produttivo.

Art. 3.

1. Oltre quanto stabilito per le sostanze odorifere, si applicano i seguenti limiti alle emissioni:

A) Generatori di calore (< 5 MW) alimentati con sansa:

- 1) Polveri 100 mg/m³
- 2) SOV (come C.O.T.) 50 mg/m³
- 3) HCL 30 mg/m³

4) NO_x 650 mg/m³

5) SO_x 2000 mg/m³

B) Estrazione e raffinazione oli di sansa di oliva:

1) Polveri 200 mg/m³

2) NO_x 300 mg/m³

C) Estrazione e raffinazione oli di semi:

1) essiccazione semi polveri 150 mg/m³

2) lavorazione semi polveri 80 mg/m³

Capo III

Art. 4.

1. Le caratteristiche di funzionamento, di cui alla presente normativa, devono essere assicurate sia per gli impianti già autorizzati dalla Regione che per quelli per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 6, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203.

2. A tal fine, i titolari degli impianti devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetto di adeguamento.

3. Entro i successivi ventiquattro mesi, anche in assenza di provvedimento autorizzativo da parte della Regione sul progetto di adeguamento presentato, gli impianti devono, comunque, essere adeguati in conformità alla presente normativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione concessa, dalla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 si intende automaticamente revocata, mentre gli impianti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 devono cessare ogni attività.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE EMISSIONI NELLE AREE A ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

Art. 5.

1. Nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modificata, dalla successiva del 28 agosto 1989, n. 305, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare le stesse in limiti più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa. Trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del precedente art. 4.

2. Le limitazioni delle emissioni operano anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, senza che siano divenuti operativi gli interventi di risanamento di cui al piano previsto dal già citato art. 7 della legge n. 349/1986.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 22 gennaio 1999

DISTASO

99R0305

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 8.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 «Norme urgenti per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi comunitari e alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo Stato e dalle amministrazioni centrali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 17 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3, è così modificato:

dopo le parole «pubblici servizi», si sopprimono le parole sino a «degli strumenti stessi» e si aggiunge: «la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei progetti costituisce adozione di variante agli strumenti urbanistici. La delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e all'Albo pretorio del comune. Nei successivi dieci giorni si possono presentare osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni presentate».

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 1998 è così modificato:

«2. Le deliberazioni di cui al comma 1, non sono soggette né a controllo né ad autorizzazione e approvazione regionale».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 3 del 1998 è aggiunto il seguente art. 6-bis:

«Art. 6-bis. — 1. Ai fini urbanistici, edilizi, paesaggistico-ambientale e per ogni effetto di legge, la dichiarazione di pubblico interesse e di pubblica utilità di cui al precedente art. 6 può riguardare unicamente le opere di seguito elencate:

a) opere realizzate da enti o organismi pubblici anche se non classificabili quali opere pubbliche;

b) opere realizzate da soggetti privati che godono di finanziamento pubblico o che rientrano in programmi relativi alla previsione di urbanizzazione, strutture, infrastrutture o servizi pubblici o di interesse pubblico;

c) opere per le quali l'interesse pubblico e la pubblica utilità sono riconosciute da norme legislative statali e regionali».

Art. 3.

1. Alla legge regionale n. 3 del 1998, è aggiunto il seguente articolo 6-ter:

«Art. 6-ter. — 1. Per quanto previsto all'art. 6-bis si seguono le procedure di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ai regolamenti successivi».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 11 febbraio 1999

DISTASO

99R0306

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 9.

Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 17 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di competenza della regione o enti delegati fissando, laddove mancante, la misura del minimo edittale, fermo restando quella massima già determinata dalla legislazione statale con successivi adeguamenti.

Art. 2.

Misure igieniche contro le mosche

1. La mancata predisposizione delle misure igienico-sanitarie previste dal decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 (norme obbligatorie per l'attuazione della legge 24 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 400 mila.

Art. 3.

Vigilanza sulle carni

1. L'inosservanza delle disposizioni sulla vigilanza sanitaria delle carni prevista dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 4.

Carni avicunicole

1. L'inosservanza degli articoli 4 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina) nonché delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia

veterinaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 5.

Carni congelate

1. L'inosservanza dell'art. 13 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concedo con il Ministro per la sanità e il Ministro per l'agricoltura e le foreste, 3 febbraio 1977 (regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1977, n. 63) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 830 mila a lire 5 milioni.

Art. 6.

Lavorazione e/o confezionamento di prodotti surgelati

1. Chiunque lavora o confeziona prodotti alimentari surgelati in locali dai quali non sono stati allontanati i rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

art. 7.

Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e paste alimentari

1. L'inosservanza degli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (comma 2), 18, 27, 34 e 36 (comma 2) della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) è punita con sanzione amministrativa pecuniaria lire 1 milione a lire 6 milioni.

2. L'inosservanza degli articoli 7 (ultimo comma), 16, 17, 20 (commi 2, 3 e 4), 21, 22 (ultimo comma), 24 (commi 2 e 3), 26, 33 (ultimo comma) della legge n. 580 del 1967 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 600 mila.

3. L'inosservanza delle disposizioni della legge n. 580 del 1967 diverse da quelle indicate nei precedenti commi e del relativo regolamento di esecuzione nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dalla citata legge n. 580 del 1967 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 3 milioni.

Art. 8.

Produzione e vendita del latte

1. L'inosservanza degli articoli 1, 19, 20, 22, 24, 45 (comma 7, lettera a) e 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 (approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 9.

Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi

1. L'inosservanza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari o delle bevande) e dai regolamenti delle leggi speciali è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila.

Art. 10.

Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari

1. L'inosservanza dell'art. 14, comma 1, della legge n. 283 del 1962 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 mila a lire 60 mila.

2. L'inosservanza dell'art. 14, comma 2, della legge n. 283 del 1962 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 mila a lire 150 mila.

Art. 11.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 successivamente modificata con legge regionale 31 novembre 1977, n. 36.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Le sanzioni e le ammende previste dalla presente legge sono versate sul capitolo di nuova istituzione 1012014 «Sanzioni amministrative previste da leggi regionali».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 11 febbraio 1999

DISTASO

99R0307

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999, n. 10.

Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 17 febbraio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge detta norme per la programmazione e l'organizzazione di iniziative degli enti locali volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.

Art. 2.

Finalità e principi

1. Gli interventi previsti nella presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita della persona.

2. I comuni, privilegiando forme di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere processi di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e socio-sanitarie che siano volte

al superamento degli interventi a carattere assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i minori di qualunque origine e cittadinanza.

3. A tal fine i comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di partecipazione e di manifestazione del pensiero.

Art. 3.

Commissione consultiva

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, la commissione consultiva per i problemi dei minori costituita da:

- a) Assessore regionale ai servizi sociali - Presidente;
- b) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli studi;
- c) cinque membri, esperti in materia, in rappresentanza dei comuni, uno per ogni provincia, designati dall'ANCI di Puglia;
- d) un membro, esperto in materia, designato dall'UPI di Puglia;
- e) un membro, esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile per la Puglia;
- f) un membro, esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per minori della Puglia;
- g) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) un membro, esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale, operanti prevalentemente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- i) un membro designato dal Forum pugliese del terzo settore;
- j) due membri, esperti in materia, nominati dalla giunta regionale;
- k) dirigente Settore servizi sociali della regione;
- l) dirigente Ufficio minori della regione.

2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica tre anni e la mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo funzionamento.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali. In caso di assenza o impedimento dell'assessore, la commissione è presieduta dal dirigente del Settore servizi sociali.

4. La commissione ha funzione consultiva e propositiva, nell'area delle problematiche relative all'infanzia e all'adolescenza a sostegno dell'azione della regione. Essa è convocata dal Presidente non meno di due volte l'anno, è validamente costituita con almeno sette membri e decide a maggioranza dei presenti.

5. Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, e successive modificazioni.

Art. 4.

Centro regionale di documentazione

1. L'Assessorato regionale ai servizi sociali, in raccordo con le amministrazioni provinciali, anche in attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 opera quale centro di raccolta ed elaborazione dati sulla condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. La giunta regionale emana le norme direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per la raccolta dei dati e per l'acquisizione, in particolare, di tutti gli elementi relativi a:

- a) attività di documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento.

3. Per sostenere le attività del presente articolo, la giunta regionale assegna, ai comuni singoli o associati e alle amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti a gestione associata, al fine di incentivare un sistema informatizzato di raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale.

Art. 5.

Ambiti territoriali

1. L'assessore regionale ai servizi sociali, al massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'UPI e dell'ANCI di Puglia, propone alla giunta regionale la determinazione di uno o più ambiti territoriali di intervento per ciascuna provincia. In sede di prima applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna Provincia.

Art. 6.

Competenze delle province

1. Le Province, per il rispettivo territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli enti locali.

2. Le province promuovono, d'intesa con i comuni, programmi di formazione aggiornamento degli operatori impegnati nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 7.

Piani territoriali di intervento

1. I comuni ricompresi negli ambiti territoriali di cui all'art. 5 approvano mediante accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, piani territoriali d'intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

2. Il piano triennale d'intervento dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) definizione del comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure tecnico-amministrative;
- b) analisi quali-quantitative dei minori presenti nell'ambito;
- c) mappa e analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul territorio;
- d) definizione degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge n. 285/1997;
- e) individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;
- f) elaborazione dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si intendono attuare per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale attraverso la definizione:

1. del livello territoriale di intervento;
2. dei soggetti istituzionali e del terzo settore coinvolti nell'accordo di programma;
3. della copertura finanziaria, prevedendo una possibile partecipazione dei soggetti coinvolti nonché le risorse già impegnate con finanziamenti di altre leggi o con fondi propri;
4. della durata e dei tempi di realizzazione;
5. della metodologia e degli strumenti di valutazione e verifica.

3. I piani territoriali di intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati alla regione dai comuni tramite la provincia completi del piano economico e dell'accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e degli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo settore.

Art. 8.

Finanziamenti

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalle leggi statali e dal bilancio regionale, attribuisce agli ambiti territoriali le quote di finanziamento come segue:

- a) 4/10 in base alla popolazione residente;
- b) 6/10 in base alla popolazione minorile residente.

2. La giunta regionale riserva una quota delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, per la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in materia di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli strumenti di verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle attività realizzate, cui devono attenersi gli enti locali compresi i comuni riserlatari delle quote del 30 per cento del fondo di cui alla legge n. 285/1997.

4. La giunta regionale, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 3, dovrà prevedere che:

a) gli enti locali assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, definiscano i piani territoriali d'intervento mediante accordi di programma in particolare con i Provveditorati agli studi, le Aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile competenti per territorio;

b) i piani territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura finanziaria;

c) il termine di presentazione dei piani d'intervento da parte degli enti locali sia fissato non oltre quattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dei finanziamenti agli ambiti territoriali;

d) siano valutati prioritariamente piani d'intervento presentati dai comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 285/1997;

e) sia incentivata l'attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto prioritariamente dei comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario.

5. La regione, sentita la commissione consultiva per i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, approva e finanzia i progetti, presentati dai comuni tramite la provincia, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di intervento; la commissione è convocata entro cinque giorni da tale termine e il parere s'intende comunque acquisito entro i successivi venti giorni.

6. I fondi assegnati e non utilizzati all'interno di un ambito possono essere destinati a finanziare i progetti di altri ambiti.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 786000, ammontante per il 1998 a L. 7.504.486.616, e con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 781030, ammontanti per il 1998 a lire 5 miliardi.

2. La declaratoria del capitolo di entrata 2037200 è modificata come segue: «Assegnazione statale per l'infanzia e l'adolescenza - legge n. 285/1997 e legge n. 451/1997 - Entrate vincolate».

3. La declaratoria del capitolo di spesa 786000 è modificata come segue: «Spese del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Fondi vincolati - legge n. 285/1997 e legge n. 451/1997».

4. La declaratoria del capitolo di spesa 781030 è modificata come segue: «Contributi regionali per interventi in favore dei minori - legge in corso di approvazione - Fondi del bilancio autonomo».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 11 febbraio 1999

DISTASO

99R0308

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 36.

Politiche attive sul costo del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39 del 24 dicembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo per le assunzioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire:

a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;

e) la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;

f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;

g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;

h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;

l) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico.

2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'art. 4 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in L. 17.500.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria per gli stessi anni.

Art. 2.

Individuazione dei datori di lavoro

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:

a) imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;

b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi professionali;

c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.

2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società cooperative, possono beneficiare dello sgravio contributivo anche per i rapporti di lavoro che instaurano con i soci lavoratori.

3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.

Art. 3.

Requisiti del datore di lavoro

1. I datori di lavoro di cui all'art. 2 possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni.

2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'art. 2 non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato.

3. I datori di lavoro, per fruire delle provvidenze di cui al comma 1, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.

4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni di cui all'art. 1, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.

Art. 4.

Misura dei contributi

1. Ai datori di lavoro di cui all'art. 2 che assumono a tempo indeterminato i soggetti richiamati nell'art. 1, viene concesso, da parte dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, nella misura e per il periodo di seguito indicati:

a) per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed i) dell'art. 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella misura del cento per cento per i primi tre anni, dell'ottanta per cento per il quarto anno e del sessanta per cento per il quinto anno. Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al cento per cento per l'intero periodo;

b) per le assunzioni di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell'art. 1, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno e del quaranta per cento per il quarto anno. Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del cento per cento e dell'ottanta per cento rispettivamente per il primo e secondo anno con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

2. È altresì concesso a favore dei datori di lavoro di cui all'art. 2 operanti nel settore del turismo un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali al fine di favorire il prolungamento dell'attività ricettiva e di servizio turistico. Tali contributi sono concessi nella misura e per il periodo di seguito indicati: per le assunzioni di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 1, i contributi sono concessi a decorrere dal quarto mese di assunzione e per la durata del contratto a tempo determinato per ciascun anno e per un periodo di cinque anni nella misura dell'ottanta per cento, tranne che per l'assunzione di figure munite di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, per le quali la misura dei contributi è pari al cento per cento.

Art. 5.

Divieto di cumulo

1. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.

Art. 6.

Modalità di erogazione del contributo

1. L'assessore regionale del lavoro stipula apposita convenzione con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e provvede ad accreditare allo stesso le somme corrispondenti al beneficio concesso.

2. I benefici di cui alla presente legge non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica all'Assessore regionale del lavoro l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali lo stesso istituto procede al conguaglio.

Art. 7.

Esclusioni

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge le seguenti fattispecie:

a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;

b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.

Art. 8.

Controlli e revoca dei contributi

1. Oltre i controlli predisposti dall'INPS, l'assessore regionale del lavoro predispose un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per usufruire degli incentivi; in particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Non hanno diritto agli sgravi i datori di lavoro per i quali dovesse riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli.

3. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo le modalità stabilite da apposito decreto dell'Assessore regionale del lavoro, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio credito e assetto del territorio, versandoli in apposito capitolo d'entrata del bilancio della regione.

4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della regione.

Art. 9.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.

2. I contributi in conto occupazione di cui le disposizioni sopresse continuano ad essere erogati fino alla concorrenza delle disponibilità sussistenti ed a ciò destinate nel fondo di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.

Art. 10.

Incentivi per periodi formativi

1. L'amministrazione regionale concede ai lavoratori che abbiano ottenuto dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un congedo o aspettativa senza retribuzione ai fini formativi, un contributo formativo pari all'ottanta per cento dello stipendio, le eventuali tasse di iscrizione ai corsi frequentati ed una eventuale indennità di trasferta, fino ad un massimo di due milioni di lire mensili, per la frequenza di corsi di formazione o stages presso imprese o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione europea.

2. Il contributo è concesso dall'assessore del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'inserimento del progetto formativo in un piano aziendale che preveda la temporanea sostituzione del dipendente in congedo con altro personale di pari livello.

3. Al fine di favorire la cooperazione con attività produttive e commerciali gestite da emigrati sardi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di laureati o diplomati, inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna, un prestito a interesse zero non superiore a L. 48.000.000 da erogarsi in rate mensili non superiori a L. 2.000.000 volto a finanziare periodi formativi presso le predette attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Tale prestito è concesso dall'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sulla base di un'istanza, corredata del progetto formativo e imprenditoriale, a cura del richiedente e sottoscritta dal titolare dell'attività produttiva o commerciale indicata per lo svolgimento dell'attività formativa. Le attività che sono realizzate nella Regione Sardegna a conclusione del periodo formativo sono ammesse a fruire delle provvidenze di settore previste sulla base della vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria.

4. La restituzione del prestito di cui al comma 3 decorre dal dodicesimo mese successivo la data dell'ultima mensilità corrisposta e deve essere estinto in un periodo non superiore ai dieci anni; l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'erogazione del prestito e per la sua estinzione.

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la costituzione presso uno o più enti creditizi di apposito fondo di rotazione; la convizione per la gestione del fondo è stipulata a termini dell'art. 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.

6. L'amministrazione regionale in collaborazione con le Università è autorizzata a bandire annualmente borse di studio destinate a giovani laureati o laureandi che abbiano esaurito il ciclo di esami e che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione europea. Le borse, che hanno una durata massima di ventiquattro mesi, sono erogate dall'assessore del lavoro previa stipula di apposita convenzione con l'università, sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale; la spesa prevista per l'attuazione del presente intervento è valutata per l'anno 1998 in L. 1.500.000.000 (cap. 10144).

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono valutati per l'anno 1998 in L. 900.000.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

Art. 11.

Convenzione I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

1. L'amministrazione regionale, con riferimento all'attuazione delle misure regionali in materia di politiche del lavoro e sostegno all'impresa, è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale della previdenza sociale apposite convenzioni.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 20.000.000.000 per l'anno 1998; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

2. Agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 9 - istituita dall'art. 39 della legge approvata dal consiglio regionale il 10 dicembre 1998 - della tabella A allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1998 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 13.

Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono attuati solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea, o dopo il decorso del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della commissione stessa, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 dicembre 1998

PALOMBA

99R0115

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998, n. 37.

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del 24 dicembre 1998)

(Omissis).

99R0116

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1998, n. 38.

Rinvio della tornata di elezioni amministrative della primavera 1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sardegna il cui svolgimento, ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, è previsto per una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 1999, sono rinviate alla successiva tornata elettorale prevista dalla medesima legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 dicembre 1998

PALOMBA

99R0117

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1999, n. 6.

Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 8 del 16 febbraio 1999)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Mutui per l'anno 1998

1. I mutui autorizzati per l'anno 1998 dai commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, possono essere contratti, entro il limite massimo complessivo di lire 1.700 miliardi, ed anche per importi parziali, entro il termine del 30 aprile 1999.

Art. 2.

Autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari o di titoli similari

1. In alternativa alla contrazione dei mutui ai sensi del precedente art. 1, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle condizioni ed alle disponibilità dei mercati finanziari, è autorizzato a disporre l'emissione di prestiti obbligazionari o di titoli similari, anche per importi parziali o pro-quota, nei limiti e nei termini di cui all'art. 1 medesimo.

Art. 3.

Disposizioni riguardanti i prestiti obbligazionari o titoli similari

1. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare a trattativa privata, senza gara, l'appalto del complesso dei servizi finanziari connessi all'emissione ed al collocamento sul mercato interno ed estero delle obbligazioni o titoli similari di cui al precedente art. 2 — esclusi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo ed ivi compresi, in particolare, i servizi di consulenza per il rating, di lead manager o di advisory per l'intera operazione finanziaria — a banche o società di intermediazione finanziaria autorizzate secondo la legislazione nazionale o comunitaria.

2. L'aggiudicazione degli appalti in questione è disposta tenendo conto dei requisiti di provata affidabilità e capacità di collocamento sul mercato dei prestatori di servizio.

3. L'emissione è effettuata in Euro o in altra valuta, a tasso fisso o a tasso variabile. Il tasso di interesse va determinato in maniera onnicomprensiva, ricomprendendo in esso, in particolare, le commissioni e le spese dovute dalla regione siciliana in qualità di ente emittente.

4. Nell'ipotesi di emissioni effettuate in Euro a tasso variabile va utilizzato come parametro di riferimento l'Euribor. Qualora il prestito obbligazionario o similare venga effettuato in valuta estera, dovrà essere accompagnato da una corrispondente operazione di swap per la copertura del rischio di cambio, da affidare con le procedure di cui al comma 1.

5. Sull'ammontare degli interessi, premi od altri frutti comunque corrisposti ai possessori dei titoli emessi si applica la ritenuta prevista dalla vigente normativa in materia di tassazione dei redditi da capitale; il relativo gettito è di competenza della regione siciliana e va iscritto nell'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. Qualora i possessori abbiano la residenza fiscale all'estero si procederà secondo le norme di cui alle convenzioni internazionali stipulate dallo Stato italiano, al fine di evitare una doppia imposizione.

6. Le operazioni di finanziamento autorizzate con la presente legge possono beneficiare della garanzia di cui all'art. 25 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Le operazioni di emissione vanno comunicate, ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla Banca d'Italia per l'esercizio dell'ascritta funzione di controllo.

Art. 4.

Imputazione e destinazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui o dall'emissione dei prestiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono accertate con riferimento all'esercizio finanziario 1998.

2. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti di cui alla presente legge, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio della regione per gli esercizi 1999 e successivi, in relazione all'ammontare risultante dai rispettivi piani di ammortamento.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 febbraio 1999

CAPODICASA

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: PIRO

99R0368

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|--|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 116.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000 |
|--|--|

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

| | |
|--|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i> | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i> | L. 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| <i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |
| <i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 162.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 105.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. 8.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|--|--------------|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. 4.000 |

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 474.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 283.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.500 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti

☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni

☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni

☎ 06 85082146/85082189

Numero verde

☎ 167-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 3 2 0 9 9 *

L. 3.000